

IL COMMERCIO FRIULANO

Di appoggio l'Unione Fascista dei Commercianti, via Vittorio Veneto 17, Udine - Amministrazione: Via Costanzo Ciano 7, Udine - C. C. postale 9-5469 - Casella postale 5, Udine - ABBONAMENTI: Annuo L. 20 - Semestrale L. 12 - Gli abbonamenti non disdetti per lettera raccomandata un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno.

NOTIZIARIO QUINDICINALE DELL'UNIONE PROV. FASCISTA DEI COMMERCianti DI UDINE

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 2 il mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze ecc. L. 4 il mm. Cronaca L. 3 il mm. - Rivolgersi a Bogarelli & Chizzoni, via S. Francesco 1 g. Udine, tel. 9-59 Milano, via - Vivaio 10, tel. 70-333

ANNO XXIII - N. 8

UDINE, 3 MAGGIO 1944 - Anno XXII E. F.

Sped. in abb. postale II. gruppo

I nuovi provvedimenti sul sistema di riscossione dell'imposta sull'entrata

Proroga per il 1944 degli accordi stipulati con le associazioni sindacali di categoria per il pagamento dell'imposta

Dalla Gazzetta Ufficiale d'Italia N. 76 del 31 marzo 1944 - XXII, riportiamo il Decreto Interministeriale 15 febbraio 1944-XXII, N. 96, concernente importanti provvedimenti in materia d'imposta sull'entrata.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo della Repubblica Sociale Italiana, in data 8 ottobre 1943, riguardante la sfera di competenza e di funzionamento degli organi di governo. Ritenuta l'urgente ed indispensabile necessità di un provvedimento che confermi per l'anno 1944 il sistema di riscossione dell'imposta generale sull'entrata stabilito per gli anni precedenti per alcune categorie di prodotti e di servizi con gli accordi stipulati con le associazioni sindacali di categoria a norma dell'art. 16 della Legge 19 giugno 1940 - XVIII, n. 762, lasciando in massima inalterati i criteri che regolano l'applicazione del tributo.

È ritenuta altresì la opportunità di estendere per alcune categorie di prodotti, avuto riguardo alla particolare struttura del relativo commercio, il sistema di riscossione dell'imposta sull'entrata stabilito dai detti accordi, anche all'addizionale straordinaria di guerra istituita con D. L. 3 giugno 1943-XXI, n. 452;

È decretata col Ministro dell'Economia Corporativa;

Decreta:

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1.

Gli accordi sotto elencati stipulati per l'anno 1942 con le associazioni sindacali di categoria a norma dell'art. 16 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, ai fini del pagamento dell'imposta sull'entrata e già rinnovata per l'anno 1943 con l'accordo generale del 27 dicembre 1942-XXI, n. 72452, nonché quelli stipulati nello stesso anno 1943 ed allegati al citato accordo generale, sono prorogati per l'anno 1944, salvo le variazioni di carattere generale e quelle di carattere speciale apportate ad alcuni di essi col presente decreto.

Gli accordi prorogati sono i seguenti:

1. - commercio al minuto di generi vari, 27 dicembre 1942, n. 71836;
2. - pubblici esercizi 27 dicembre 1941, n. 71837;
3. - passaggio di generi alimentari dalle ditte produttrici ai propri negozi o spacci di vendita al pubblico, 27 dicembre 1941, n. 71838;
4. - commercio ambulante 27 dicembre 1941, n. 71830;
5. - commercio al dettaglio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, 27 dicembre 1942, numero 72453;
6. - artigiani ambulanti, 27 dicembre 1941, n. 71840;
7. - barbieri e parrucchieri da uomo e da signora e affini, manicure e pedicure ed istituti di bellezza, 27 dicembre 1941, numero 71841;
8. - autovetture da piazza ed autovetture da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole, 27 dicembre 1941, n. 71842;
9. - autobus e filovie, 27 dicembre 1941, n. 71843;
10. - industriali trebbiatori, 27 dicembre 1941, n. 71845;

11. - frumento, granturco, segala, riso ed orzo vestito, 24 dicembre 1942, n. 72453;
12. - lievito per panificazione, 27 dicembre 1941, n. 71847;
13. - commercio del burro, 27 dicembre 1941, n. 71871;
14. - zucchero, 27 dicembre 1941, n. 71849;
15. - surrogati del caffè, 27 dicembre 1941, n. 71849;
16. - spiriti puri, 27 dicembre 1941, n. 71850;
17. - spiriti denaturati, 27 dicembre 1941, n. 71851;
18. - fertilizzanti ed anticrittogamici, 24 dicembre 1942, numero 72454;
19. - sommacco, 27 dicembre 1941, n. 71853;
20. - combustibili solidi, 27 dicembre 1941, n. 71854;
21. - olii minerali, 27 dicembre 1941, n. 71855;
22. - gas propano e butano, 27 dicembre 1941, n. 71856;
23. - gas metano, 27 dicembre 1941, n. 71857;
24. - professionisti, 27 dicembre 1941, n. 71858;
25. - agenti di cambio, commissari di borsa e cambio valute, 27 dicembre 1941, n. 71859;
26. - spedizionieri ed agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, imprese di imbarco e sbarco, ecc. 27 dicembre 1941, n. 71860;
27. - uffici di viaggio e turismo, 27 dicembre 1941, n. 71861;
28. - associazioni agrarie e mutue bestiame, 27 dicembre 1941, n. 71863;
29. - libri, 27 dicembre 1941, n. 71864;
30. - musica stampata, 27 dicembre 1941, n. 71865;
31. - acque e bevande gassate, 27 dicembre 1941, n. 71866;
32. - acque minerali naturali, 27 dicembre 1941, n. 82785;
33. - ghiaccio ed energia refrigerante, 27 dicembre 1941, numero 71867;
34. - birra, 27 dicembre 1941, n. 71868;
35. - legname resinoso da opera; 27 dicembre 1941, n. 71869;
36. - olio di germe di granturco, 27 agosto 1942, n. 86605.

Art. 2.

Restano ferme, in quanto compatibili con quelle contenute nel presente decreto, le disposizioni di carattere generale e speciale di cui all'accordo generale 27 dicembre 1942, n. 72452.

I termini di scadenza fissati con detto accordo generale, per quanto concerne la presentazione delle denunce ed il pagamento dei canoni d'imposta devono intendersi riferiti alle corrispondenti date dell'anno 1944, salvo i termini in scadenza entro il 29 febbraio 1944 che sono prorogati al 31 marzo 1944.

Restano altresì ferme tutte le disposizioni emanate con circolari ministeriali nonché le risoluzioni interpretative degli accordi in vigore nell'anno 1943, escluse quelle contenenti riduzioni dei canoni dovuti per il detto anno 1943, ovvero la proroga dei termini per la presentazione di denunce e per il pagamento delle rate di canone d'imposta.

Art. 3.

Qualora per l'anno 1944, il minimo imponibile per i redditi di categoria B, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fosse elevato, resta ferma per l'anno 1944 la liquidazione del canone di abbonamento all'imposta sull'entrata in base al reddito accertato per l'anno 1943 per quelle ditte il cui reddito non supera il nuovo minimo imponibile.

Titolo II

Disposizioni di carattere speciale

Capo I

COMMERCIO GENERI VARI

(Accordo 7 dic. 1941, n. 71836)

Art. 4.

1. - Prodotti ortoflorofruttilicoli e della pesca. — per i prodotti ortoflorofruttilicoli e della pesca l'addizionale straordinaria di guerra istituita con il R. D. L. 3 giugno 1943, n. 452, si corrisponde da parte dei dettaglianti in aggiunta al canone d'imposta sull'entrata dovuto in abbonamento per la vendita al minuto dei detti prodotti a norma dell'accordo 27 dicembre 1941, n. 71836, successivamente modificato e prorogato, nella seguente misura:

- a) dettaglianti esclusivi di prodotti ortoflorofruttilicoli e della pesca e dettaglianti che vendono prevalentemente detti prodotti: 50 % del canone annuo di abbonamento, compresa la maggiorazione di cui all'art. 32 lettera a) del citato accordo;
 - b) dettaglianti che vendono in via accessoria prodotti ortoflorofruttilicoli e della pesca: 20 % del canone annuo di abbonamento, compresa la maggiorazione di cui all'art. 32 lettera b) dell'accordo citato.
- Resta ferma l'applicazione dell'addizionale dell'uno per cento dei modi normali in tutti i casi in cui, per le vendite dei prodotti ortoflorofruttilicoli e della pesca, l'imposta si corrisponde in base ad apposito documento, giusta quanto disposto dall'art. 32, terzo e quarto comma, del citato accordo n. 71836.

2. - Uova, pollame, conigli e cacciagione. — Le quote fissate di imposta dovute per il commercio delle uova, pollame, conigli e cacciagione a norma delle disposizioni di cui alla parte terza dell'accordo 27 dicembre 1941, n. 71836, successivamente modificato e prorogato, sono determinate come segue:

- a) Uova: per ogni dozzina L. 4
 - b) Pollame: peso vivo: al Kg. 2,80; peso morto: al Kg. 3,60;
 - c) Conigli: peso vivo: al Kg. 1,40; peso morto: al Kg. 2,40;
 - d) Cacciagione: Comune: al Kg. L. 3; scelta e cioè fagiani, pernici, quaglie e starni. al Kg. Lire 6.
- Dette quote fisse assorbono la imposta sull'entrata dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei richiamati prodotti, esclusa la vendita al minuto, quanto l'addizionale straordinaria di guerra dovuta in dipendenza dei detti atti economici e della successiva vendita al minuto.

Le stesse quote fisse di cui sopra si applicano nei casi contemplati dall'art. 38 del citato accordo (vendite ad industriali, alberghi, ecc.).

Capo II

COMMERCIO AMBULANTE

(Accordo 27 dic. 1941, n. 71839)

Art. 5.

L'art. 3 dell'accordo 27 dicembre 1941, n. 71839, rinnovato per l'anno 1943 con l'accordo generale 27 dicembre 1942, n. 72452 è soppresso.

L'imposta sull'entrata derivante agli artigiani dalla vendita ambulante dei propri prodotti (con posto fisso e girovagli), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo con il quale provvedano

alla vendita (automezzo, carretto a mano ed a cavallo, bicicletta a braccio od a spalle, ecc.) e dalla prestazione ambulante dei propri servizi (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, stagnai, fotografi, ecc.) è riscossa in abbonamento in base ai seguenti canoni fissi:

- a) artigiani che esercitano in Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti L. 75;
 - b) artigiani che esercitano in Comuni con popolazione da 10.001 a 100.000 abitanti L. 112 e 50 centesimi;
 - c) artigiani che esercitano in Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti L. 150.
- I detti canoni fissi sono comprensivi anche della addizionale straordinaria di guerra istituita con il D. L. 3 giugno 1943, n. 452.

Capo IV

COMMERCIO PRODOTTI TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO

(Accordo 27 dic. 1942, n. 72663)

Art. 7.

Per i dettaglianti dei prodotti tessili e dell'abbigliamento che in via accessoria effettuano anche prestazioni varie, resta ferma la corresponsione dell'addizionale straordinaria di guerra, per la vendita al minuto dei prodotti nei modi indicati dall'art. 3 del D. L. 3 giugno 1943 n. 452. Per quanto riguarda invece le prestazioni l'addizionale in parola deve corrispondersi mediante maggiorazione, nella misura del 5 per cento, del canone globale d'imposta dovuto dai dettaglianti a norma dell'accordo 27 dicembre 1942, n. 72663, allegato C all'accordo generale 27 dicembre 1942, n. 72452.

Capo V

COMMERCIO DEL BURRO

(Accordo 27 dic. 1941, n. 71871)

Art. 8.

Indipendentemente dall'addizionale straordinaria di guerra dovuta dalle ditte ammassatrici all'atto del pagamento dei corrispettivi del burro conferito, a norma dell'art. 2 del D. L. 3 giugno 1943, n. 452 e dai dettaglianti nella misura dell'1,20 per cento in base al documento di acquisto giusta dispone l'art. 3 del citato decreto, per i passaggi del burro successivi a quello posto in essere dalle ditte ammassatrici, l'addizionale in parola si corrisponde limitatamente alla vendita effettuata dai grossisti nei confronti dei dettaglianti sul prezzo di vendita del prodotto ed in base ad apposito documento, del quale è in ogni caso obbligatoria la emissione.

Capo VI

SPIRITI PURI

(Accordo 27 dic. 1941, n. 71850)

Art. 9.

Le quote fisse d'imposta sulla entrata per gli atti economici relativi al commercio degli spiriti puri sono determinate nella seguente misura:

- a) spiriti puri, acquavite e grappa: L. 230 per ettanidro;
- b) spiriti puri destinati alla fabbricazione dell'aceto: L. 46 per ettanidro.

Le dette quote fisse assorbono l'imposta e l'addizionale straordinaria di guerra afferenti tutte le entrate derivanti dal commercio degli spiriti puri e delle materie prime specificate dall'art. 1 dell'accordo 27 dic. 1941, n. 71850, esclusa la sola addizionale dovuta per la prima vendita d'immissione in consumo dello spirito

effettuata dal fabbricante e distillatore per il tramite del Consorzio Nazionale tra i Distillatori di spiriti di seconda categoria.

Per tale vendita, costituente la prima immissione al consumo del prodotto, l'addizionale straordinaria di guerra, indipendentemente dalle quote d'imposta sopra determinate, è dovuta nella misura normale dell'1 per cento sul prezzo nudo del prodotto, esclusi cioè gli oneri fiscali, ed è versata dal suddetto Consorzio con le modalità stabilite con la circolare 22 agosto 1942, num. 67622.

In dette quote fisse sono comprese altresì l'imposta sull'entrata e la relativa addizionale straordinaria di guerra afferenti i contributi perenni nei confronti dei consorziati dal Consorzio distillatori spiriti di seconda categoria.

Capo VII

SPIRITI DENATURATI

(Accordo 27 dic. 1941, n. 71851)

Art. 10.

Le quote fisse d'imposta sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio di spiriti denaturati sono determinate nella seguente misura:

- a) spiriti denaturati destinati ad uso diverso da combustione: L. 60 per ettanidro;
- b) spiriti che sono denaturati dallo stesso produttore con denaturante speciale per la propria fabbrica e dal medesimo impiegati nella fabbricazione di altri prodotti: lire 7,50 per ettanidro.

Le dette quote fisse assorbono l'imposta e l'addizionale straordinaria di guerra afferenti tutte le entrate derivanti dal commercio degli spiriti puri e delle materie prime specificate all'art. 1 dell'accordo 27 dicembre 1941, n. 71851, esclusa la sola addizionale dovuta per la prima vendita d'immissione in consumo dello spirito effettuata dal fabbricante o distillatore per il tramite del Consorzio Nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

Per tale vendita, costituente la prima immissione al consumo del prodotto, l'addizionale straordinaria di guerra, indipendentemente dalle quote d'imposta sopra determinate, è dovuta nella misura normale dell'1 % sul prezzo nudo del prodotto, esclusi cioè gli oneri fiscali, ed è versata dal suddetto consorzio con le modalità stabilite con la Circolare 22 agosto 1943, n. 67622.

In dette quote fisse sono comprese altresì l'imposta sull'entrata e la relativa addizionale straordinaria di guerra afferenti i contributi perenni nei confronti dei consorziati dal Consorzio Nazionale Distillatori Spiriti di II Categoria.

Capo VIII

GAS METANO

(Accordo 27 dic. 1941, n. 71857)

Art. 11.

La quota fissa d'imposta sull'entrata per il commercio del gas metano è determinata in L. 0,66 per metro cubo effettivo.

La quota assorbe anche l'addizionale straordinaria di guerra (L. 0,02) che resta peraltro a carico del venditore.

Capo IX

ACQUE E BEVANDE GASSATE

(Accordo 27 dic. 1941, n. 71866)

Art. 12.

L'addizionale straordinaria di guerra per il commercio delle

(Continua in II pagina)

I nuovi provvedimenti sul sistema di riscossione dell'imposta sull'entrata

(Continuazione dalla I pagina)

zocche e bevande gassate si corrisponde mediante maggiorazione, nella misura del 50 %, del canone d'imposta sull'entrata dovuto a norma dell'accordo 27 dicembre 1941, n. 71866.

Capo X. BIRRA

(Accordo 27 dic. 1941, n. 71868)

Art. 13.

La quota fissa d'imposta sulla entrata per il commercio della birra di produzione nazionale è determinata in L. 14,50 per ettolitro.

Detta quota assorbe anche l'adizionale straordinaria di guerra. Per le importazioni di birra dall'estero la quota fissa di imposta è fissata in L. 40, per ettolitro, ed è comprensiva anche dell'adizionale straordinaria di guerra che sarebbe dovuta per i passaggi del prodotto successivi all'importazione.

Capo XI.

LEGNAME RESINOSO da OPERA
(Accordo 27 dic. 1941, n. 71869)

Art. 14.

Per l'anno 1944 restano ferme per le importazioni di legname resinoso da opera le quote fisse di imposta sulla entrata per quintale stabilite con l'art. 17 dell'accordo generale 27 dicembre 1941, n. 71869.

Capo XII.

FERTILIZZANTI
ED ANTICRITTOGAMICI
(Accordo 24 dic. 1942, n. 72545)

Art. 15.

Dal gruppo « anticrittogamici » di cui all'art. 1 dell'accordo 24 dicembre 1942 n. 72474, allegato B all'accordo generale 27 dicembre 1942, n. 72452, è eliminata la voce « anticrittogamici al 64 per cento di solfato di rame » restando compreso il prodotto stesso nella voce generica « ossicloruro di rame a qualunque uso destinato » eccezione fatta per quello impiegato nella fabbricazione di « zolfi ramati ».

Al detto gruppo devono peraltro aggiungersi le seguenti voci:
Cupramina B L. 17,— al q.
P/A 42 » 17,— al q.
Novit Caffaro » 17,— al q.
Orione » 17,— al q.
P/M 44 » 17,— al q.
Acupr'na Caffaro » 17,— al q.

Capo XIII.

SPEDIZIONIERI - AGENTI MARITIMI - AGENZIE DI CITTA' DELLE FERROVIE DELLO STATO - AGENZIE DI NAVIGAZIONE FLUVIALE, LACUALE E LAGUNARE - CORRIERI ED IMPRESE DI IMBARCO E SBARCO.
(Accordo 27 dic. 1941, n. 71860)

Art. 16.

L'art. 3 dell'accordo 27 dicembre 1941, n. 71860 è soppresso.

Il sistema di corresponsione dell'imposta stabilito dal citato accordo non si estende alle entrate relative ai trasporti effettuati con mezzi a trazione meccanica dalle ditte comprese nelle categorie industriali specificate all'art. 1 dell'accordo stesso, per le quali il tributo si corrisponde nei modi normali in base ad apposito documento il cui rilascio è in ogni caso obbligatorio.

Pertanto le ditte suddette, che esercitano anche trasporti con mezzi propri a trazione meccanica, ai fini della corresponsione del canone d'imposta in abbonamento a norma dell'accordo sopra richiamato, devono dichiarare l'entrata annua lorda presunta afferente le attività disciplinate dall'accordo medesimo.

Capo XIV.

LIEVITO per PANIFICAZIONE
(Accordo 27 dic. 1941, n. 71847)

Art. 17.

Le quote fisse d'imposta sull'entrata relative al commercio del lievito per panificazione sono

determinate come segue:
Lievito fresco L. 0,15 per Kg.
Lievito secco » 0,45 per Kg.
Dette quote assorbono anche la reativa addizionale straordinaria di guerra.

Capo XV.

GHIACCIO ED ENERGIA REFRIGERANTE
(Accordo 27 dic. 1941, n. 71867)

Art. 18.

La quota fissa d'imposta per la somministrazione di energia refrigerante e per le vendite di ghiaccio ottenute con l'impiego di energia elettrica è stabilita in L. 9,70 per ogni 1.000 chilowatt-ore impiegati dalle aziende per lo ottenimento di tali produzioni.

Detta quota assorbe anche la relativa addizionale straordinaria di guerra.

Per quanto concerne le somministrazioni di energia refrigerante e le vendite di ghiaccio ottenute con l'impiego di energia termica od idraulica, l'adizionale straordinaria di guerra si corrisponde mediante maggiorazione del 50 % del canone d'imposta sull'entrata dovuta a norma dell'art. 4 dell'accordo 27 dicembre 1941, n. 71867.

Capo XVI.

LIBRI
(Accordo 27 dic. 1941, n. 71865)

Art. 19.

L'aliquota condensata d'imposta, ragguagliata al prezzo di copertina delle pubblicazioni, dovuta a norma dell'accordo 27 dicembre 1941, n. 71864, per il commercio dei libri, carte geografiche di ogni genere, fascicoli, ecc. è stabilita in L. 3 per cento.

Detta aliquota assorbe anche la relativa addizionale straordinaria di guerra.

Capo XVII.

MUSICA STAMPATA
(Accordo 27 dic. 1941, n. 71 865)

Art. 20.

L'aliquota condensata d'imposta sull'entrata ragguagliata al prezzo di copertina o di catalogo delle pubblicazioni, dovuta a norma dell'accordo 27 dicembre 1941, n. 71865, per il commercio della musica stampata, è stabilita in lire 4,50 per cento.

Detta aliquota assorbe la relativa addizionale straordinaria di guerra.

Capo XVIII.

ASSOCIAZIONI MUTUE AGRARIE ASSICURAZIONI BESTIAME
(Accordo 27 dic. 1941, n. 71863)

Art. 21.

La quota fissa d'imposta sull'entrata dovuta a norma dell'art. 2 dell'accordo 27 dicembre 1941, n. 71863, per i premi di assicurazione pagati alle mutue agrarie di assicurazione bestiame, è dovuta in L. 0,21 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nell'anno 1944.

Capo XIX.

OLIO DI SOIA E DI GIRASOLE
(Art. 22.)

Le disposizioni contenute nell'accordo 27 dicembre 1942, num. 68604, relative al pagamento dell'imposta sull'entrata per il commercio dell'olio di germa di granturco, si applicano anche ai fini della corresponsione dell'imposta medesima per quanto concerne il commercio dell'olio di soia e di girasole.

Capo XX.

SPACCI E MENSE MILITARI - SPACCI MENSE REFETTORI E RISTORANTI AZIENDALI E DI FABBRICA - SPACCI MENSE BAR DELL' O. N. D. - CUCINE ECONOMICHE.

Art. 23.

Per il pagamento dell'imposta sull'entrata da parte degli spacci

e mense militari, degli spacci, mense, ristoranti, bar e simili gestiti dall' O. N. D. e delle cucine economiche, restano ferme, per l'anno 1944, le disposizioni impartite con la circolare 15 marzo 1943, n. 72241.

Nei confronti di detti esercizi l'addizionale straordinaria di guerra si applica mediante maggiorazione del 50 per cento dei canoni dovuti a norma della citata circolare.

Titolo III.

Disposizioni finali.

Art. 24.

Le disposizioni dei vari accordi, comprese quelle integrative ed innovative riportate negli ar-

ticoli precedenti, potranno essere modificate mediante accordi singoli suppletivi, gra il Ministero delle Finanze e le singole associazioni sindacali competenti.

Gli accordi confermati per il 1944 in virtù del presente decreto sono suscettibili di revisione anche prima della scadenza qualora siano modificati il regime e le aliquote dell'Imposta Generale sull'Entrata, o siano variati i prezzi imponibili delle materie o servizi oggetto dei singoli accordi.

**ABBONATEVI
al COMMERCIO FRIULANO**

Registro delle ditte

Nuove iscrizioni

35627 - Lorenzi Luigia — Claut — Mercerie, pantofole frutta e verdura al minuto.
35643 - Lorenzi Osvalda — Claut — Ambulante manufatti legna, pantofole e generi casalinghi.
35607 - Impresa Costruzioni A. Moretti e C. — Codroipo (società di fatto) — Subappalto e cottimi per piccoli lavori edili.
35618 - Pellizzari Giacomo e Fratello Enore — Enemonzo (Preone) (società di fatto) — Fabbrica mobili artigianato.
35629 - Roman Aldo — Fanna — Taglio boschi.
35601 - Roman Pietro — Latisana — Edilizia.
35635 - Urban Silvio — Latisana — Ambulante frutta e verdura.
35631 - Morocutti Matteo — Ligosullo — Ambulante strumenti da punta e taglio (arrotino).
35619 - Cividio Romeo — Maiano — Cava per estrazione ghiaia.
35588 - Del Fabbro Giovanni — Maniago — Fabbro, coltellinaio ed affini.
35600 - Cimenti Fratelli Di Giacomo (società di fatto) — Ovaro (Entrampo) — Autotrasporti per conto terzi.
35587 - Rosa Mario fu Achille — Maniago — Attrezzista fabbro, coltellinaio ed affini.

Variazioni

29857 - « Casa dell'Auto » di Luigi Tamburini — Udine, via di Mezzo N. 1 — Autorimessa e vendita autoveicoli e loro parti, lubrificanti e carburanti, vulcanizzazioni. Dal 23 marzo 1944 anche autotrasporti per conto terzi.
34539 - Casarini Enrico di Ugo — Udine, via Monte S. Michele N. 9/b. — Conceria, tintoria, confezioni di pellicerie. In data 15 marzo 1944 aperta una filiale in via Manin N. 10.
35539 - Cecchini Oreste fu Antenore — Udine, via Tomadini N. 24 — Deposito e vendita all'ingrosso di stoffe, tessuti, filati, manufatti di cotone, articoli di abbigliamento e calzature. — In data 21 marzo 1944 nominato procuratore commerciale il sig. Godina Giuseppe fu Giuseppe domiciliato a Trieste.
836 - Dorta & Fantini — Udine, Via Mercatovecchio N. 4 — Caffè, pasticceria, cioccolato, biscotti e caramelle. — In data 14 febbraio 1944 recessione del socio Dorta Pietro fu Pietro.
33360 - Feregotto Elena ved. Picco — Udine, via di Mezzo N.

25/1 — Servizio pubblico di piazza — Dal 21 febbraio 1944 anche ambulante di chincaglierie e mercerie.

ERRATA CORRIGE

Nel numero scorso nella rubrica « REGISTRO DELLE DITTE » sono comparsi fra le cessazioni i nominativi NONINO ELLGIO - Remanzacco, JUS VITTORIO - Sesto al Reghena, CATAROSI CAMILLO UMBERTO - Tricesimo e ZAMPA OTTORINO - Tricesimo, i quali dovevano essere compresi nelle nuove iscrizioni.

Cessazioni

7251 - Marcolini Antonio fu Matteo — Prepetto — Osteria — Cessata in data 15 febbraio 1944
1718 - Comelli Olinto — Reana del Roiale — Molino a cilindri — Cessato in data 1. febbraio 1944.
31476 - Soc. Provviste Agrarie — San Giorgio della Richinvelda (Domanins) — Lavorazione dei terreni di proprietà dei soci — Cessata in data 20 febbraio 1944.
18263 - Roncato Antonio — S. Vito al Torre — Fabbrica laterizi in vasi di fiori semplici e ornamentali — Cessata in data 25 marzo 1940 per decesso del titolare.

Erika DITTA
ELIOS
ORTOLANI
= UDINE =
Piazza Duomo N. 5
Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo
Duplicatori - Accessori - Dattilografia
OFFICINA SPECIALIZZATA
per riparazioni di qualsiasi macchina

Dott. L. BADER

Specialista primario ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA già assistente volontario all'ISTITUTO RIZZOLI di BOLOGNA HA RIPRESO L'AMBULATORIO e riceve MARTEDI' ore 13-17 presso Casa di Cura dr. Castellani - Udine T. 1-84.

MACCHINE CONTABILI

ADDIZIONATRICI
CALCOLATRICI
DA SCRIVERE

RIPARA
L'OFFICINA LAGOMARSINO
Agente Narciso Lovat
Via S. Francesco 14
UDINE - Telefono 19-43

BANCA CATTOLICA DEL VENETO

SOcIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000
Riserve L. 6.050.000

SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA

Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia) - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VICENZA
Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone

Emissione gratuita di propri assegni circolari
Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni

30810 - Cavedagni e Petri - S. Vito al Torre (Crauglio) — Fabbrica laterizi — Cessata in data 31 dicembre 1943.

13276 - Pinzani cav. Attilio — S. Vito al Torre (Crauglio) — Fabbrica laterizi — Cessata nel 1927.

12064 - Pussini Giuseppe fu Giuseppe e figlio Alfonso Giuseppe — S. Pietro al Natosone (Azzida) — Molino a cilindri — Cessato in data 21 marzo 1936.

19479 - Dri Guglielmo — Tricesimo — Fabbricazione e vendita di stufe tipo Copetti, ad alcool,

GIUSEPPE PIVETTA

Direttore responsabile

Autorizzazione del Ministero della Cultura Popolare N. 1786 del 1. marzo 1944-XXII

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE
Via Treppo 1 - Telef. 2-52

denominate "Insupersabili" - Cessata in data 9 gennaio 1944 per decesso del titolare.

25477 - Rodaro Maria — Valvasone (S. Lorenzo) — Ambulante pollame — Cessata in data 31 gennaio 1944.

olivetti

Macchine per scrivere
Contabili e da Calcolo

Schedari Synthesis Olivetti

Concessionaria esclusiva per le zone di Udine e Gorizia

Ditta Enrico Tudelli

UDINE Via Mercatovecchio, 19 - Telef. 18-26
Via Cavour, 2 - Telef. 8-60

GORIZIA Corso Vittorio Emanuele, 20
Telef. 7-07

Provvedete in tempo.

se non l'avete ancora fatto, a mettere al sicuro i valori che tenete in casa! La loro custodia è una continua preoccupazione per voi. La maggior avvedutezza, la maggior diligenza, la maggior buona volontà non possono fornirvi sufficiente garanzia contro il furto, l'incendio, il deterioramento, lo smarrimento dei valori custoditi in casa, in locali necessariamente non attrezzati in modo conveniente! Nell'attuale stato di guerra questi pericoli sono considerevolmente aumentati. Provvedete quindi sollecitamente, per la vostra tranquillità, ad affittare una cassetta di sicurezza presso la Cassa di Risparmio di Udine. Titoli dello Stato, azioni, gioielli, argenteria, documenti di qualsiasi genere, troveranno sistemazione sicura nel moderno impianto corazzato fatto appositamente costruire dalla CASSA DI RISPARMIO DI UDINE nei locali di via Zanon n. 25, con sistemi che offrono la maggiore sicurezza e comodità. Il fitto è minimo, massime le garanzie, limitato però il numero delle cassette ancora disponibili.

Per informazioni potrete rivolgervi sia agli sportelli della CASSA DI RISPARMIO DI UDINE in Via del Monte n. 1 sia agli sportelli dell'Esattoria Comunale in Via Zanon n. 25. Il servizio cassette di sicurezza funziona anche presso le Filiali di Cervignano, Latisana, Pordenone, S. Daniele e Tolmezzo.

ANNUNCI SANITARI

Dr. G. FALESCHINI
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA
MALATTIE VENEREE e PELLE
Riceve: 10-12.30; 15-16.30; 18-19.30
UDINE - Vico Brovedan 6
Telefono 13-66
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

**CASA DI CURA PER
MALATTIE DEGLI OCCHI
del Dott. T. BALDASSARRE**
SPECIALISTA
Visite e consulti 11.30-12.30 15-17
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA
(già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360
Aut. P.ef. 8775 Udine 8-6-928

Prof. S. STEFANINI
Docente Clinica Pediatrica
R. Università di Bologna
Primario Ospedale Civile
Specialista Malattie dei BAMBINI
Via Roma 16 - Tel. 15-63
Riceve 11-13 15-17

**MALATTIE DEGLI OCCHI
DIFETTI DI VISTA**
Prof. A. ALIQUO'-MAZZEI
Doc. della R. Università di Padova
Primario dell'Ospedale Civile
UDINE - Via N. Sauro 1 - tel. 5-22
Riceve: 11-12.30 e 15-17

Specialista
**MALATTIE DEGLI OCCHI
E DIFETTI DELLA VISTA**
Dr. MICHELE SONZIO
UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-34
Consultazioni:
tutti i giorni dalle 10-12 15-17

Dr. ERMES FAIONI
MEDICINA GENERALE
MALATTIE REUMATICHE
SCIATICA
Ambulatorio via Rauscedo n. 1
dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

MALATTIE NERVESE
Dr. L. MEZZINO
già assist. Clinica neuropatologica
R. Università di Napoli
Medico Ospedale Psichiatrico
UDINE - Via Volturmo, 1
Riceve ore 13-15

CASA DI CURA
Dr. F. PELIZZO
Specialista per le malattie
d'ORECCHIO - NASO - GOLA
presso la Clinica Otorinolaringologica
della R. Università di Firenze
Udine - Via Rivis 32 - Telef. 682
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE
Capitale L. 4.000.000,—; Riserve L. 13.250.000,—

FILIALI:
ARTEGNA - AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDONONS - CORDOVADO - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO - LAVISANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE - MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO - PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE - PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO - TARENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE

RECAPITI:
AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZZETTO - FAEDIS - LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONS TRAVESIO - VENZONE

ESATTORIE CONSORZIALI:
AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA - NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSA

LA BANCA DEL FRIULI
quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce